

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE SCOPO E SEDE

Art. 1 - Regolata dalle norme del presente Statuto e dalle disposizioni della legge italiana in materia di associazioni non riconosciute è costituita l'associazione sportiva denominata:

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ITALIANA CLASSE FIRST 8"

Art. 2 - L'Associazione, che non persegue finalità di lucro, non svolge, nè direttamente, nè indirettamente, nè è coinvolta o sarà coinvolta in qualsivoglia attività politica e non opera, né intende operare alcuna discriminazione sulla base del sesso, della razza e della religione, ha lo scopo di organizzare e disciplinare lo sport della vela per i suoi soci, attraverso l'imbarcazione monotipo "First 8" del cantiere francese Bénèteau, organizzando e disciplinando le attività didattiche e lo svolgimento di regate sociali, nazionali ed internazionali, di far rispettare le regole della Vela emanate dall'International Sailing Federation (I.S.A.F.) e dalla Federazione Italiana Vela (F.I.V.), curando con entrambe i rapporti, di dirimere ogni controversia tra gli associati concernente lo sport della Vela e di informare gli associati delle attività sportive della Associazione. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - L'Associazione ha sede a Garda (Vr) in via Lungolago Pincherle, 1 ma con semplice delibera dell'Assemblea la sede potrà essere trasferita in qualunque altra città d'Italia e potranno essere istituite sedi secondarie.

TITOLO II: FONDO COMUNE, RESPONSABILITA'

Art. 4 - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote di ammissione e dalle quote di partecipazione versate all'Associazione dai suoi membri
- 2) da eventuali sovvenzioni, contributi, donazioni, elargizioni e finanziamenti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private
- 3) da beni di sua proprietà
- 4) da ogni altra risorsa che l'Associazione sia in grado di individuare o creare.

Art. 5 - Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Tutti i soci rispondono solidalmente e personalmente nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione delle obbligazioni che questi vengano chiamati ad adempiere ai sensi dell'art. 38 cod. civ.

TITOLO III: ASSOCIATI, AMMISSIONE, RECESSIONI, ESCLUSIONI.

Art. 6 - I membri dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche che dimostrino il loro interesse per gli scopi dell'Associazione per i suoi propositi e per l'impostazione apolitica ed anti-discriminatoria, come descritto nell'art. 2.

Art. 7 - L'ammissione di un membro all'Associazione deve essere richiesta per iscritto e viene decisa dal Consiglio Direttivo, previo esame della ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo precedente. L'Associazione può chiedere al candidato informazioni e documenti in ordine alla ricorrenza di dette condizioni. La decisione viene comunicata in forma scritta e non è impugnabile.

Art. 8 - L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da far pervenire al Presidente.

Art. 9 - I soci che si comportino in contrasto con gli scopi dell'Associazione o in modo tale da poter arrecare danno all'Associazione o alla sua attività o alla sua reputazione ne saranno esclusi con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - I diritti dei soci derivano loro e sono riconosciuti e regolati ai sensi del presente statuto e della normativa italiana sulle associazioni non riconosciute. I soci possono prendere parte a tutte le attività organizzate dall'Associazione e potranno cooperare ad esse conformemente alle decisioni del Presidente e dell'Assemblea, hanno diritto di voto anche con delega conferita ad altro membro dell'Associazione. La comunicazione di recesso determina automaticamente la sospensione del diritto di voto.

Art. 11 - L'Assemblea potrà variare la quota di ammissione all'Associazione a carico degli associati, da versarsi al momento dell'acquisto della qualità di socio, nonché la quota annuale di partecipazione. Il mancato pagamento della quota associativa impedisce l'acquisizione della qualità di membro dell'Associazione e determina dopo sei settimane di ritardo l'esclusione da qualsiasi attività dell'Associazione e dopo quattordici settimane l'esclusione automatica dall'Associazione.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, qualora eletto, il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite

TITOLO V: ASSEMBLEA

Art. 13 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o dove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante pubblicazione sul giornale associativo, invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 14 - L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 15 - Nelle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima

convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti fra gli associati maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Direttore Sportivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica e deve essere consegnata non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e deve:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
- c) predisporre i regolamenti interni
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o la sospensione dall'incarico.

Art. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la responsabilità della corretta conduzione dell'Associazione e delle sue attività, convoca tutte le Assemblee e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed è tenuto a curare l'immagine pubblica dell'Associazione mantenendo rapporti con istituzioni ed associazioni esterne. In caso di vacanza del Presidente il Segretario presiederà le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la propria firma disgiunta a quella del Segretario per le operazioni bancarie.

Art. 20 - Il Segretario predisporre i programmi di lavoro e ne cura la relativa attuazione svolgendo le attività in ottemperanza alle istruzioni del Presidente e alle delibere del Consiglio Direttivo rendendole note ai soci attraverso i mezzi di informazione dell'Associazione. Il Segretario sostituisce il Presidente durante le sue

assenze ed è responsabile della tenuta dei conti, dei libri contabili e di ogni altro documento relativo alla gestione dei fondi e dei beni dell'Associazione.

Art. 21 - Il Direttore Sportivo è tenuto a curare l'organizzazione delle manifestazioni sportive, a dirimere eventuali controversie di natura tecnico-sportiva ed è tenuto altresì a tenere i contatti con i circoli che ospitano ed organizzano le manifestazioni.

TITOLO VII: ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VIII: CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 23 - In caso di insorgenza di controversie tra i soci e l'Associazione in relazione all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente statuto o comunque nei rapporti associativi le parti si obbligano a dirimere la controversia dapprima mediante rapporti diretti e nel caso la controversia permanga rimettendola ad un collegio Arbitrale. Il collegio Arbitrale sarà formato da tre Arbitri i quali o saranno nominati unitamente dalle parti o saranno nominati dal Presidente, i tre Arbitri nomineranno tra loro il Presidente a maggioranza ed ove la maggioranza non si formi, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente dell'Associazione.

TITOLO IX: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quinti degli Associati. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nominerà tra i suoi membri un liquidatore determinandone i poteri, in nessun caso i beni e i cespiti attivi potranno essere ripartiti fra i membri dell'Associazione. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Approvato dall'Assemblea dei Soci a Garda il 27 maggio 2006.